

ISTITUTO COMPRENSIVO ATRI
Ad Indirizzo Musicale

Viale Umberto I n.3 - 64032 Atri (TE)
C.M. TEIC834002 - C.F. 90015850671
Tel.085-87265 - C.F. 90015850671 - C.U. UFDD0C
www.icatri.edu.it - teic834002@istruzione.it -
teic834002@pec.istruzione.it

Prot. n.6670/VI.2

Atri, 26/05/2026

Oggetto: Determina di affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.L. n. 36/2023 LOGICA INSURANCE SRL A.S.2026/2029

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- VISTO** il D.l. 28 agosto 2018, n. 129 "regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTO** il D.lgs n.36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- VISTO** in particolare l'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, comma 4, che indica come il risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto;
- VISTO** l'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che «Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice»;
- VISTO** l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni»;
- VISTO** l'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 "Conflitto di interessi", riferito alla figura del RUP;
- RITENUTO** che il Dirigente dell'Istituzione Scolastica, Dott.ssa Nadia Graziani risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa vigente, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;
- VISTO** l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
- TENUTO CONTO** che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla normativa vigente;

Firmato digitalmente da NADIA GRAZIANI

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs 36/2023;

CONSIDERATO l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono tra le altre, con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO i criteri e limiti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art.45, comma 2, lettera a, decreto 28.08.2018 n.129) approvati con delibera n.41 del 19.07.2024 e successiva modifica approvata con delibera n.157 del 19.12.2025;

VISTO il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2026, approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n.165 del 22.01.2026;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla stipula di contratti assicurativi per la copertura dei propri rischi, tra cui l'acquisizione delle coperture di responsabilità civile dell'Istituto e Infortuni degli alunni, stante la scadenza naturale al 30/11/2026 dell'attuale Compagnia Assicurativa Benacquista s.r.l.;

PREMESSO che pertanto è necessario dare avvio ad una nuova procedura relativa all'individuazione del nuovo contraente per la polizza di assicurazione alunni e personale;

CONSIDERATO che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione presenta profili di sostanziale complessità sia con riferimento al lavoro legato alla valutazione dei rischi, alla redazione di capitolati tecnici e disciplinari speciali, alla analisi comparata delle offerte che richiedono competenze professionali molto approfondite nonché l'utilizzo di validi strumenti informatici per affrontare in modo corretto le procedure negoziali;

CONSTATATO che è oggettivamente impossibile reperire nell'ambito dell'Istituto Scolastico personale munito di specifiche competenze professionali in materia tecnica assicurativa;

TENUTO CONTO che l'apporto del Broker Assicurativo appare opportuno in virtù delle competenze tecniche dello stesso per valutare e studiare le necessità dell'Istituto Scolastico e di sottoporre all'Ente le formule assicurative più idonee alle esigenze scolastiche;

TENUTO CONTO del fatto che la figura professionale del broker, come consulente tecnico di parte regolamentata dal Titolo IX del D. Lgs 7/9/2005 n. 209, è diffusa e largamente utilizzata dalle Amministrazioni Pubbliche, centrali e locali;

VISTO che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni Pubbliche ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività (cfr. per tutte Cass. N. 2416/2005, Cons. Stato n. 1019/2000, C. Conti Lombardia sez. giurisdiz. Sent. 15/12/2004 n. 1536, C. Conti Sicilia, Sez. Giur n. 439/2013, C. Conti Sez. contr. Campania, pare n. 246/2012);

VISTO altresì il parere favorevole dell'Antitrust (segnalazione del 13 novembre 1997) e dell'ANAC (nella deliberazione n. 618 dell'8 giugno 2016 dell'8 giugno 2016 che fornisce le linee guida operative per l'affidamento dei servizi assicurativi e riconosce espressamente il broker quale consulente specializzato);

dispone che: "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di collaborazione ad ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione e alla gestione dei rischi. In tal senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione";

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma "Acquisti in rete PA" alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all'oggetto della presente fornitura;

CONSIDERATO che Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto alle quali dover aderire ai sensi della Legge 24.12.2012, n. 228; e che in ogni caso l'acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Amministrazione o all'utenza assicurata. La remunerazione del broker è infatti costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativa a cui viene assegnato il contratto. Tale commissione viene distratta dalle commissioni agenziali che le compagnie assicurative precalcolano a tariffa in favore della propria rete agenziale e non può pertanto generare maggiori costi in capo all'Amministrazione e/o all'Utenza;

TENUTO CONTO che il servizio di brokeraggio ha effetto dalla data di sottoscrizione e resta valido per la durata di anni 3 (tre) a far data dalla decorrenza della polizza, e resta valido sino alla scadenza dell'ultima annualità dei contratti intermediati, fatta salva la facoltà di recesso dell'Amministrazione esercitabile ad ogni scadenza intermedia annuale con preavviso di 60 gg.;

VALUTATO che il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa non comporta, in conformità alla consuetudine normativa in materia assicurativa, alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ente Scolastico in quanto l'attività del broker viene remunerata con una provvigione per il tramite delle Compagnie di Assicurazione presso le quali saranno collocate le polizze, senza che questo determini un incremento dei premi assicurativi a carico dell'ente medesimo in quanto costituente parte della quota di premio destinata comunque a remunerare gli oneri distributivi assicurativi da parte delle Compagnie (Corte dei Conti, Sentenza n. 179/2008 e ANIA Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – in sede di audizione AVCP del 19.09.2012);

VALUTATO che il contratto di brokeraggio non è un contratto autonomo, ma meramente ancillare alla stipula delle coperture assicurative degli alunni, pagate con contributi privati versati dall'utenza senza esborso di fondi erariali;

VISTA la sentenza n. 179/2008 della Corte dei Conti che esplica "La remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo si conferma la legittimità dell'affidamento diretto dell'incarico "intuitu personae", quindi senza preventiva gara e su incarico fiduciario del Dirigente, in quanto l'incarico di brokeraggio è da considerarsi a titolo gratuito per il cliente;

VALUTATO che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non genera alcun flusso finanziario e pertanto non necessita di alcun CIG;

RITENUTO per tutto quanto sopraesposto, opportuno dotarsi di adeguata professionalità di supporto;

RITENUTO opportuno che questo Istituto Scolastico procedi con affidamento diretto, nel rispetto di quanto stabilito in materia della normativa vigente in materia negoziale;

CONSIDERATA l'informale ricognizione di mercato effettuata per le vie brevi anche attraverso contatti telefonici diretti e consultazione di siti internet;

VISTA la disponibilità ad offrire il servizio di brokeraggio dalla ditta Logica Insurance Broker srl. con sede legale in Milano alla Piazza Amendola n. 3, **P.I.06892360964, Rui B000340640** acquisita al prot.n.6484 VI.2 del 22.05.2026;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 174 del 19/05/2026 in cui si autorizza il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nadia Graziani, ai sensi dell'art. 45 comma 1) lettera del d) del D.L. 129/2018 alla stipula di contratti avente durata triennale per l'affidamento del servizio di brokeraggio e assicurativo;

VAGLIATE le caratteristiche del servizio tra cui:

- l'iscrizione agli albi,
- l'assenza di condizioni di esclusione,
- l'assenza di condizioni di incompatibilità,
- l'assenza di conflitto d'interessi,
- la capacità economica e finanziaria,
- capacità tecnico professionale,
- l'idonea copertura assicurativa professionale,
- il livello di specializzazione,
- le caratteristiche della struttura aziendale.

Firmato digitalmente da NADIA GRAZIANI

- le caratteristiche del servizio di consulenza,
- gli elementi comprovanti l'indipendenza,
- il numero di voci su cui il servizio suddivide l'analisi delle esigenze dell'istituto,
- il numero di voci su cui il servizio suddivide i criteri di valutazione delle polizze,
- le risorse umane e tecniche,
- strumenti software impiegati e sistemi gestionali,
- la comprovata e documentata esperienza,
- il numero dei servizi eseguiti negli ultimi cinque anni,
- fornitura di campioni del servizio eseguito per altre indagini di mercato e/o procedure;
- certificazioni di qualità dei processi con i quali si produce e eroga il servizio.

DETERMINA

Sulla base delle premesse facenti parte integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. di conferire alla **Logica Insurance Broker srl.** con sede legale in Milano alla Piazza Amendola n. 3, **P.I.06892360964 - Rui B000340640**, in qualità di impresa esercente l'attività di intermediazione assicurativa ai sensi del D. Lgs. n.209/05, l'incarico di assistere questa Istituzione Scolastica nell'analisi comparativa delle offerte pervenute con l'ausilio di apposito software proprietario;
2. che i presupposti del conferimento dell'incarico alla Logica Insurance Broker s.r.l. sono quelli esplicitati nei documenti allegati alla presente determina (scheda di offerta acquisita al prot. n.6484 /VI.2 del 22.05.2026) e i rapporti contrattuali verranno stabiliti da apposita lettera di incarico;
3. che l'attività del broker verrà remunerata, in conformità agli usi vigenti, con una provvigione sui premi assicurativi per il tramite delle Compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le polizze. Tale compenso rappresenta una parte dell'aliquota predefinita e già pre-calcolata dalla Compagnia di assicurazione, come onere distributivo (rete agenziale) e non potrà pertanto incidere sull'ammontare del premio o determinare un incremento di costo a carico dall'Amministrazione Scolastica, per cui l'affidamento in oggetto non comporta alcun onere a carico di codesta Amministrazione;
4. di nominare, quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art.15 del D. Lgs.36/2023, e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 7 del D. Lgs. 36/2023 e del D.M. 49/2018, il Dirigente scolastico Dott.ssa Nadia Graziani.

La presente determina verrà pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito web istituzionale della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nadia Graziani

Firmato digitalmente da NADIA GRAZIANI